REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 765/2020 del R.G., pendente tra

_____(C.F. _____), con l'Avv. PINTO ANTONIO PIO,

PARTE ATTRICE

E

_____BANCA_____ (C.F. _____), e, per essa, la mandataria _____, con l'Avv. _____,

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Leasing.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: «*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa richiesta, domanda, eccezione e conclusione, così provvedere:*

***In via principale**:*

***a)** per tutte le ragioni esposte nel capitolo sub 1) della parte in diritto del presente atto, accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse convenzionalmente previsto nel contratto e per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1815 co2 c.c.: **(i)** accertare e dichiarare la nullità di tutte le pattuizioni contrattuali che hanno determinato una remunerazione usuraria in favore della banca concedente _____ S.p.A.; **(ii)** accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi a remunerazione del capitale concesso in finanziamento, **(iii)** condannare la _____ S.p.A. alla ripetizione in favore della _____., di tutte le somme*

illegittimamente percepite (pari, ad oggi ad € 2.012.036,91) – e che percepirà sino alla fine del rapporto di leasing - a titolo di interessi, quantificabili in complessivi ***€ 2.364.059,96****, ovvero la somma - maggiore o minore - che risulterà giusta e provata; ciò oltre interessi legali sulle somme che la Banca dovrà restituire, dal giorno dell'indebito versamento e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.2 c.c., sino al soddisfo;*

b) *in via autonoma e concorrente, per tutte le ragioni esposte nel capitolo sub 2) della parte in diritto che precede, accertare e dichiarare la nullità del "derivato incorporato" floor, per mancanza del contratto quadro ex art. 23 TUF, ovvero per violazione di norme imperative, ovvero per difetto e non meritevolezza in concreto della causa ovvero per indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1322, 1325, 1343, 1346 e 1418 c.c.;, per l'effetto, condannare, anche eventualmente ai sensi dell'art. 1338 c.c,, la _____ S.p.A., in persona del suo*

A.U. e l.r.p.t. al pagamento in favore della _____. dell'importo complessivo di ***€ 931.462.38,*** *pari a tutti gli importi che, a titolo di indicizzazione/conguagli, sarebbero spettati - e spetteranno - alla società attrice, per effetto del noto calo dei tassi di interesse sul mercato e di cui non ha potuto – e non potrà - beneficiare a causa dell'effetto distorsivo del floor; il tutto, fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata e maggiorato di interessi e frutti, in considerazione della comprovata mala fede della Banca convenuta (art. 2033 c.c.) e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.2 c.c.;*

c) *in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda che precede sub lett. b), accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della Banca odierna convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel D.Lgs.n.58/98 (TUIF), nel Regolamento Consob Intermediari ratione temporis applicabile e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., del floor, ovvero pronunciare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della Banca convenuta o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento della Banca convenuta e, sempre e comunque, condannare la convenuta _____ S.p.A. in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore della società attrice dell'importo complessivo di* ***€ 931.462.38,*** *pari a tutti gli importi che, a titolo di indicizzazione/conguagli, sarebbero spettati - e spetteranno - alla società attrice, per effetto del noto calo dei tassi di interesse sul mercato e di cui non ha potuto – e non potrà - beneficiare a causa dell'effetto distorsivo del floor; il tutto, fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata e maggiorato di interessi e frutti e rivalutazione monetaria, sino al soddisfo*

In via subordinata:

d) *nella denegata ipotesi di rigetto delle domande che precedono, per tutte le ragioni esposte nel capitolo sub 3) della parte in diritto del presente atto, accertare e dichiarare la nullità della clausola di pattuizione del tasso ultralegale sia per violazione del precetto ex art. 117 TUB sia per violazione di norme imperative e inderogabili previste in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari, ex art. 1418 c.1, e, per l'effetto, condannare la _____ S.p.A. alla ripetizione in favore della _____., di tutte le somme illegittimamente percepite – e che percepirà sino alla fine del rapporto di leasing - a titolo di interessi, quantificabili in complessivi* ***€ 2.364.059,96*** *fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e frutti, in considerazione della comprovata mala fede della Banca convenuta (art. 2033 c.c.) e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.2 c.c..* ***In via gradata****, nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale della domanda che precede, accertare e dichiarare quantomeno la nullità parziale del contratto - ovvero la nullità della clausola di pattuizione del tasso ultralegale, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 117 c. 7 del T.U.B.; condannare la _____ S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore della società attrice della differenza tra gli interessi già pagati e il ricalcolo degli interessi a Tasso BOT, ovvero la somma - maggiore o minore - che risulterà giusta e provata. Ciò oltre gli interessi legali sulle somme che la Banca dovrà restituire, dal giorno del pagamento sino al soddisfo;*

e) *in via autonoma e concorrente rispetto alla domanda innanzi formulata sub lett. d), sempre per tutte le ragioni esposte nel capitolo sub 3) della parte in diritto del presente atto, accertare e dichiarare la nullità del derivato incorporato "Floor" sia per violazione del precetto ex art. 117 TUB sia per violazione di norme imperative e inderogabili previste in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari, ex art. 1418 c.1, e, per l'effetto, condannare la _____ S.p.A. al pagamento in favore della _____ s.r.l. dell'importo di* ***€ 931.462.38,*** *pari a tutti gli importi che, a titolo di indicizzazione/conguagli, sarebbero spettati - e spetteranno - alla società attrice, per effetto del noto calo dei tassi di interesse sul mercato e di cui non ha potuto – e non potrà - beneficiare a causa dell'effetto distorsivo del floor; il tutto, fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e frutti, in considerazione della comprovata mala fede della Banca convenuta e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.2*

c.c.;

In via ancor più gradata:

f) *nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, si chiede di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della _____ S.p.A., per violazione* ***(i)*** *delle norme previste in tema di chiarezza e trasparenza nei rapporti bancari sia in relazione al tasso di leasing applicato sia in relazione al "floor" e alla sua particolare caratteristica di "derivato embedded"* ***(ii)*** *dell'art. 117 del T.U.B. e* ***(iii)*** *dei principi di correttezza e buona fede e* ***(iv)*** *della normativa sull'usura prevista dalla Legge n. 108/1996 e dell'art.*

*1815 c.c.; per l'effetto, si chiede di condannare, sempre e comunque, la Banca odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (ove occorra, anche a titolo di ripetizione dell'indebito) dalla _____., quantificabili, in via principale, nell'importo di tutti gli interessi pari a € **2.364.059,96** oltre all'importo di **€931.462.38,** pari ai maggiori importi che, a causa della presenza del floor, la società attrice non ha potuto incassare a titolo di indicizzazioni dovute alla discesa dei tassi; e, in via del tutto subordinata, nell'importo pari alla differenza tra gli interessi pagati e il ricalco degli interessi a Tasso BOT, il tutto oltre gli interessi legali dal dì dell'indebito pagamento.*

In ogni caso *con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.*»

Per parte convenuta: "CONCLUDE affinché il Tribunale, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione voglia così provvedere:

1) Dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande

2) In ogni caso, accertare che nulla è dovuto da _____ S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza,_____., all'attrice.

3) Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di causa anche ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c.."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Difetto di rappresentanza.

In relazione alla problematica sollevata con l'ordinanza dell'1.07.2024, si prende atto della documentazione depositata dalla _____ SPA, con nota in data 11.11.2024 (non contestata da parte attrice), che ha sanato ex art. 182 c.p.c. il rilevato difetto

di rappresentanza della convenuta.

2. Contestazione di usurarietà dei tassi di interesse.

Tale contestazione deve essere disattesa, per carenza di interesse attuale ad agire.

Infatti, come si evince chiaramente dalla lettura dell'atto introduttivo e dalla perizia contabile di parte allegata (doc. 7 dep. 8.01.2020), la contestazione dell'attrice in ordine all'usurarietà riguarda esclusivamente gli interessi moratori, come previsti in contratto e non anche gli interessi corrispettivi, rispetto ai quali non è allegato né documentato alcun superamento del tasso-soglia antiusura (anzi, considerato il tasso-soglia indicato dalla stessa parte, risulta evidente come il tasso corrispettivo sia inferiore a quest'ultimo).

Non è poi fondata in diritto la conclusione secondo cui dalla usurarietà dei soli interessi di mora discenderebbe la sanzione della gratuità dell'intero contratto e che, quindi, non sarebbero dovuti nemmeno gli interessi corrispettivi; infatti, l'art. 1815 comma 2 c.c. sanziona con la nullità soltanto la singola pattuizione di interessi usurari ("*la clausola è nulla*"), facendone conseguire, secondo l'interpretazione preferibile, la non debenza dei soli interessi che siano pattuiti in misura superiore al tasso legale (tanto è vero che nella prassi giurisprudenziale, addirittura, nel caso di tassi variabili e di usura "applicata" e non pattuita, la sanzione colpisce esclusivamente i periodi in cui i tassi superano quelli soglia, senza toccare quelli in cui i tassi sono leciti, pur nell'ambito della medesima categoria di interessi); tale conclusione vale, a maggior ragione, tra tipologie di interessi diversi, ovvero tra interessi moratori e corrispettivi, dovendosi ritenere che la illiceità degli uni non determina automaticamente la nullità degli altri (Cass. sez. 3, n. 8103 del 21/03/2023).

Il principio, già affermato in diverse sentenze di merito ed anche della Cassazione, è stato da ultimo accolto dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 19597 del 18.09.2020 (che ha addirittura stabilito il principio per cui, anche in caso di usurarietà accertata, sarebbero comunque dovuti gli interessi di mora, nella misura di quelli corrispettivi leciti ex art. 1224 c.c.).

La statuizione deve essere condivisa – non solo perché pronunciata dalla Suprema Corte a composizione di un contrasto giurisprudenziale e, dunque, nella massima espressione della funzione nomofilattica – ma anche perché appare più coerente con la lettera e la *ratio* della norma.

Quanto al dato testuale, infatti, si è già evidenziato come l'art. 1815 c.c. commina la nullità della sola clausola degli interessi che superino il tasso-soglia e, quindi, non di tutte le altre

pattuizioni di interessi che siano eventualmente lecite; sotto il profilo della *ratio*, se è vero che la norma ha una funzione latamente sanzionatoria della condotta usuraria, non si ritiene congruo estendere tale effetto a tutte le condizioni economiche di un contratto, e in particolare anche alla pattuizione degli interessi corrispettivi, ove questa sia lecita, al fine di evitare che una norma, stabilita a tutela di un contraente contro eventuali abusi, possa dare luogo addirittura ad un ingiustificato ed eccessivo arricchimento del contraente stesso.

Ne consegue la carenza di interesse ad agire della parte attrice, poiché, essendo pacifico che, fino ad ora, il contratto è ancora in essere ed ha avuto un regolare svolgimento, senza che la utilizzatrice abbia mai ritardato i pagamenti delle rate, quest'ultima non ha dunque mai pagato, né è stata chiamata a versare interessi moratori e, quindi, dalla eventuale declaratoria di usurarietà della pattuizione di questi interessi, non trarrebbe nessun vantaggio concreto ed attuale, non potendo ottenere la restituzione di interessi non versati (cfr. Cass., sez. 6-1, n. 1818 del 28/01/2021) e perché, dall'accertamento della usurarietà degli interessi di mora non potrebbe inoltre derivare il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di interessi corrispettivi/compensativi.

Laddove anche fosse configurabile un interesse residuo dell'utilizzatore, in quanto il rapporto contrattuale è ancora in essere, sicché vi sarebbe una (sia pur astratta) possibilità che la clausola sugli interessi moratori sia applicabile (cfr. Cass. sez. 3, n. 4911 del 16/02/2023), la contestazione è infondata nel merito.

Infatti, nel contratto *de quo* è stata pattuita la c.d. clausola di salvaguardia, secondo cui, ove le fluttuazioni del tasso di interesse portassero a superare la soglia antiusura, la misura sarebbe comunque ricondotta al di sotto di tale soglia.

La liceità di una clausola siffatta è stata espressamente ammessa dalla Cassazione (sez. 3 civ., sent. n. 26286 del 17/10/2019), la quale ha osservato come tale pattuizione "*trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge*" (conforme sez. 1, ord. n. 13144 del 15/05/2023).

Ne consegue che il problema si trasferisce, dalla valutazione sulla originaria pattuizione, a quella della applicazione in concreto degli interessi; resta, quindi, escluso l'interesse attuale ad agire per l'accertamento della usurarietà degli interessi di mora concordati, poiché, anche nel caso in cui -nel successivo svolgersi del rapporto contrattuale- l'utilizzatore dovesse

incorrere in ritardi nel pagamento delle rate, occorrerà verificare l'adempimento della concedente alla clausola di salvaguardia, e verificare dunque se siano stati effettivamente applicati interessi usurari. Senza contare, da ultimo, che la questione risulta superata ed assorbita dalla ritenuta nullità per indeterminatezza della pattuizione degli interessi, che incide, ovviamente, anche su quelli moratori, i quali sono determinati in contratto con un aumento percentuale su quelli corrispettivi.

3. Contestazioni relative alla clausola "floor".

Pure infondate risultano le contestazioni relative alla c.d. clausola floor.

Si tratta, infatti, di una clausola ampiamente diffusa nella prassi e che non risulta contraria ad alcuna norma imperativa, né priva di causa ovvero avente scopi illeciti o non meritevoli di tutela.

Infatti, da un punto di vista giuridico ed economico, la pattuizione trova una sua chiara giustificazione nella esigenza della società locatrice di porsi al riparo da eccessive fluttuazioni del mercato e dei tassi di interesse e dalla conseguente necessità di assicurarsi un profitto minimo dell'investimento di capitale effettuato per l'acquisto del bene poi locato, onde evitare che il tasso di leasing possa addirittura avere un segno negativo ed il contratto divenire sostanzialmente gratuito.

In primo luogo, è dunque infondata la tesi secondo cui tale clausola costituirebbe, di fatto, un contratto in strumenti finanziari derivati, nascosto all'interno del contratto di leasing.

Una simile tesi è infondata, dal momento che la pattuizione *floor* non è un contratto autonomo con il quale la parte impiega una somma di denaro a scopo speculativo, investendo in uno strumento finanziario derivato, bensì è una clausola che accede ad un contratto che ha un altro oggetto ed un'altra causa principale (quella di locazione di un immobile o quella di finanziamento) e che, più in particolare, riguarda le modalità di determinazione del tasso di interesse; tale pattuizione, se può avere dei meccanismi aritmetici e finanziari simili a quelli degli strumenti derivati (il che, per la verità, vale per il meccanismo di indicizzazione del tasso, piuttosto che per la clausola floor propriamente considerata), non può però averne la causa, l'oggetto e la natura, e, dunque, non può considerarsi sottoposta alla stessa disciplina normativa.

In tal senso, del resto, si è pronunciata più volte la giurisprudenza di merito assolutamente costante e maggioritaria (Tribunale di Trento, sent. del 6/7/2017; Tribunale di Lanciano, sent. n. 142 del 4/4/2018 – che ha ben rimarcato la differenza tra la clausola floor e l'opzione

floor, quale strumento finanziario – Tribunale di Monza, sent. n. 196 dell'8/2/2017; Tribunale di Treviso, sent. n. 1809 del 6/7/2016; rinvenibili sulla pagina web https://www.tidona.com/la-validita-della-clausola-floor-nei-contratti-di-finanziamento-e-linapplicabilita-ad-essi-delle-disposizioni-del-testo-unico-finanziario/#_ftn2; si vedano anche, negli stessi termini, Tribunale di Lanciano 17.10.2017, n. 402; Tribunale di Ferrara, 16.12.2015, n.1131; Tribunale di Avellino, ordinanza 6.07.2016; tutte pubblicate sulla rivista online expartecreditoris.it).

Infine, è destituita di fondamento anche la contestazione relativa alla indeterminatezza o indeterminabilità della pattuizione; ove riferita alla stessa clausola floor, infatti, quest'ultima risulta assolutamente chiara e determinata, atteso che stabilisce un limite minimo al tasso contrattuale in favore della parte locatrice, poiché, essendo il tasso parametrato ad un valore esterno di mercato (l'EURIBOR), lo stesso è soggetto a fluttuazioni e, quindi, la società concedente si tutela, garantendosi comunque un tasso minimo, che nel contratto era espressamente indicato nella misura del 3,37 %. Risultano quindi chiaramente pattuiti sia il meccanismo di funzionamento della clausola, sia la sua entità. Si ritiene, poi, che tale accordo risponda ad un interesse meritevole di tutela, atteso che serve a garantire che il contratto mantenga comunque una certa onerosità e che, quindi, la società di leasing ottenga una remunerazione del capitale investito per l'acquisto dell'immobile concesso in locazione, senza rischiare che il contratto diventi, di fatto, a titolo gratuito.

Ovviamente, una volta esclusa la natura di derivato e, quindi, di strumento finanziario, perdono di rilievo tutte le contestazioni basate sul mancato rispetto dei requisiti di forma e di contenuto, nonché sulla omessa o incompleta informazione del cliente, sulla mancata indicazione del valore del "mark to market", sulla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione e sul relativo avviso alla parte, ove inadeguata al suo profilo di investimento e, in generale, su tutte le violazioni derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di prodotti finanziari, stabilita dal TUF (D.L.vo 58/98 e successive modifiche ed integrazioni) a carico dell'intermediario finanziario.

4. Contestazione di indeterminatezza dei tassi applicati, in violazione dell'art. 117 TUB.

È invece fondata l'eccezione di indeterminatezza o indeterminabilità dei tassi di interesse convenzionali, e, quindi, la violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c..

L'art. 117 TUB (D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993), stabilisce che, a pena di nullità, i contratti siano redatti per iscritto e che, in particolare, debbano contenere l'indicazione del tasso

d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati (comma 4).
La norma non è altro che un'applicazione specifica del generale principio di cui all'art. 1346 c.c. sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto, quale requisito essenziale del contratto, e persegue anche finalità di tutela dei clienti di banche o di intermediari finanziari e creditizi, i quali devono essere in grado di conoscere ex ante il costo economico dell'operazione che vanno a concludere, oltre a non dover soggiacere a comportamenti discrezionali, se non addirittura arbitrari della controparte, che potrebbe unilateralmente quantificare o modificare i costi e gli oneri del contratto, ove questi non siano rigorosamente predeterminati.
Il già citato art. 117 TUB, poi, all'ottavo comma, prevede che «*La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli*»; in applicazione di tale disposizione - che, richiamando un atto di normazione secondaria ed elevandolo a parametro di validità dei contratti, ne determina la valenza pari a quella di legge- la Banca d'Italia ha emanato, il 25 luglio 2003, le Disposizioni in materia di Trasparenza, nelle quali, tra l'altro, è stabilito che: «*per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti*» (art. 3 delle citate disposizioni); regola che era quindi già in vigore al momento della stipula del contratto per cui è causa e che è rimasta inalterata, anche a seguito delle successive modifiche ed integrazioni del provvedimento.
La necessità di indicare specificamente il c.d. tasso leasing con i parametri suindicati, in luogo dell'ordinario tasso di interesse, discende dal fatto che quest'ultimo (corrispondente al TAN, tasso annuo netto) costituisce, solitamente, la sola base di calcolo delle rate, coincidendo con il tasso applicato al capitale da restituire, su base annua, sicché, laddove il pagamento delle rate avvenga con cadenza diversa, il tasso effettivo non corrisponderà mai al TAN e, in particolare, sarà superiore ove la periodicità di versamento delle rate sia inferiore all'anno (solitamente, mensile, proprio come nel caso di specie); vi sono, poi, ulteriori fattori che incidono sulla determinazione del costo effettivo dell'operazione, quali, ad esempio, l'eventuale meccanismo di capitalizzazione degli interessi, la già ricordata

indicizzazione, nonché la presenza di ulteriori costi ed oneri.

È quindi evidente che la sola indicazione del TAN nel contratto, non è sufficiente a rendere il tasso ed il costo del leasing determinabili da parte del cliente e viola il disposto dell'art. 117 TUB, a meno che il tasso di leasing effettivo non sia determinabile quanto meno *per relationem*, nel senso che all'interno del contratto sono indicati tutti i criteri prestabiliti e gli elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing (Cass. sez. 3, n. 28824 del 17/10/2023).

Essendo questi i criteri giuridici di riferimento, nel caso di specie, come risulta dalla lettura del contratto di leasing per cui è causa e come correttamente rilevato dalla CTU, era indicato soltanto il TAN e non anche il tasso effettivo di cui alla citata circolare della Banca d'Italia, non era allegato al contratto originario un piano di ammortamento che contenesse l'indicazione dell'importo delle rate e quale fosse la rispettiva quota di capitale e di interessi. Da ciò discende la violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c., limitatamente alla pattuizione degli interessi (sia corrispettivi, sia di mora, come detto sopra), con la conseguente applicazione degli interessi sostitutivi ex lege, di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB.

Non colgono nel segno le contestazioni mosse dalla parte convenuta alle indagini, alle conclusioni ed ai calcoli elaborati dalla CTU, dr.ssa _____, le cui conclusioni questo Tribunale ritiene anzi di dover condividere ed accogliere, in quanto basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici.

Sulla questione della "presunta" capitalizzazione degli interessi (e, quindi, di un ipotetico anatocismo), la stessa consulente ha chiarito, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta, dr. ____, che non ha rilevato alcuna capitalizzazione (sebbene non abbia escluso che il sistema di calcolo e pagamento delle rate secondo il c.d. ammortamento alla francese, possa aver determinato un effetto anatocistico, comunque non accertato), ribadendo, invece, che il problema fondamentale era l'indicazione in contratto del tasso su base annua, rispetto alla rateizzazione mensile, con gli effetti già dedotti sopra.

Con riferimento alla questione della mancata consegna del piano di ammortamento, se è vero che ve n'è in atti una copia, la CTU ha correttamente evidenziato -come del resto risulta pacifico tra le parti- che si trattava di un documento elaborato e consegnato soltanto nel 2015 (dopo l'applicazione della moratoria ABI sul pagamento dei canoni), e, quindi, non poteva giustamente considerarsi parte integrante del contratto (stipulato nel 2007) ed incidere sulla

verifica del contenuto delle pattuizioni tra le parti.

Occorre, poi, osservare, che, se è vero quanto sostenuto dalla difesa _____, cioè che la consegna del piano di ammortamento non è obbligatoria nei contratti di leasing, e, dunque, la sua omissione non può determinare alcuna nullità o violazione di legge, è pur vero che, laddove venga consegnato all'utilizzatore un dettagliato piano di ammortamento, recante il numero di tutte le rate, la loro periodicità ed il loro ammontare, anche con la specificazione della quota imputata a capitale e di quella imputata ad interessi, non potrà certo configurarsi una violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., dal momento che, sicuramente, il costo effettivo del contratto risulta determinato ed individuabile.

Infine, quanto alle questioni squisitamente tecniche, qui non espressamente trattate (ad esempio, quella sulla base di calcolo del TIR e quella sui calcoli dei tassi sostitutivi) si rimanda alle risposte del CTU alle osservazioni del CTP, senza necessità di una ulteriore confutazione di queste ultime (Cass. sez. 1, n. 33742 del 16/11/2022 e n. 15147 del 11/06/2018; sez. 5, n. 11917 del 6/05/2021; sez. 6-3, n. 4352 del 14/02/2019).

Secondo il ricalcolo effettuato dalla CTU -corretto da un punto di vista aritmetico e dei parametri e metodologia utilizzati e parzialmente modificato, tenendo conto delle osservazioni della parte convenuta sulla moratoria ABI- la somma che la _____srl ha versato a titolo di interessi "contrattuali", in eccedenza rispetto a quanto risulta dovuto in base all'applicazione dei tassi sostitutivi, è di € 869.541,44.

Ovviamente, la somma è quella quantificata alla data dei calcoli effettuati dalla CTU (1.09.2019), fermo restando che, essendo il rapporto ancora in corso, in forza della nullità della clausola di determinazione degli interessi qui dichiarata, anche al prosieguo dovranno applicarsi i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB e l'attrice avrà diritto al pagamento dei canoni nella misura inferiore, nonché all'eventuale restituzione di quanto versato in eccedenza nelle more, la cui quantificazione non è, ovviamente, possibile in questa sede.

5. Spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attrice, e del rigetto di diverse contestazioni, del valore degli importi riconosciuti rispetto a quelli richiesti, devono essere compensate nella misura della metà del totale, mentre, per la restante metà, sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore

della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 41.000,00 (di cui € 7.500,00 per la fase di studio, € 5.000,00 per quella introduttiva, € 15.000,00 per la fase istruttoria ed € 13.500,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 21.500,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge; all'attrice spetta anche il rimborso delle spese vive, sempre operata la compensazione, per € 843,00.

Le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI, non impugnato e quindi irrevocabile – seguono il medesimo criterio e, pertanto, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, per la quota del 50% ciascuna.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 765/2020, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:

- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e dichiara la nullità per violazione dell'art. 117 TUB (D.L.vo 385/1993), delle pattuizioni relative al tasso di interesse convenzionale contenute nel contratto di leasing stipulato tra le parti in data 30.03.2007 e nelle successive modifiche ed integrazioni, con la conseguente applicazione, anche per la restante durata del contratto e fino alla sua scadenza, dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
- per l'effetto, condanna _____ spa a restituire a _____srl, a titolo di interessi percepiti e non dovuti, **€ 869.541,44**, alla data dell'1.09.2019, oltre alle ulteriori somme in eccedenza rispetto ai tassi di legge, percepite successivamente;
- rigetta tutte le altre domande e contestazioni di parte attrice;
- condanna _____ spa, alla refusione, in favore di _____s.r.l., della metà delle spese di lite, che liquida in complessivi € 21.500,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 843,00, per rimborso spese, compensando tra le parti la restante metà;
- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – definitivamente a carico di entrambe le parti, per la quota del 50% ciascuna.

Così deciso in Roma, in data 22/06/2025.

Il Giudice

Dr. Mario Coderoni